CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

per i lavoratori dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi della provincia di Imperia

10 LUGLIO 1989

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 28 MARZO 1987

(Decorrenza: 10 luglio 1989)

Parti stipulanti

Unione commercianti della provincia di Imperia
e
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL

Testo del contratto

Premessa

Il presente accordo disciplina in maniera unitaria il rapporto di lavoro tra aziende del terziario distribuzione e servizi ed il loro personale dipendente.

Art. 1
(Relazioni sindacali a livello territoriale)

Le parti stipulanti il presente integrativo provinciale concordano che, almeno una volta all'anno, dovranno incontrarsi per dare pratica attuazione all'art. 9 - titolo II - parte prima del c.c.n.l.

In relazione a quanto previsto dall'art. 10 - titolo II - parte prima del c.c.n.l., le parti stipulanti il presente integrativo provinciale recepiscono gli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alla Confcommerico e le Organizzazioni territoriali della FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL E UILTUCS-UIL, che diventano parte integrante del presente contratto integrativo provinciale.

- Accordo sui contratti formazione lavoro
- Accordo in materia di mercato del lavoro
- Accordo assunzioni contratti a termine
- Accordo in materia lavoro supplementare nel rapporto di lavoro a tempo parziale

Le parti stipulanti il presente integrativo si impegnano ad incontrarsi, almeno una volta all'anno per elaborare iniziative tendenti alle pari opportunità e parità.

Art. 2
(Classificazione del personale)

Le parti di cui al presente contratto integrativo si impegnano ad incontrarsi entro il 31 dicembre 1989 allo scopo di verificare i problemi connessi con la classificazione del personale di cui all'art. 10 - titolo II - parte prima del c.c.n.l.

Art. 3
(Conciliazione delle controversie)

Le parti previste dall'art. 13 - titolo II - parte seconda del c.c.n.l. si configurano e si riconoscono in seno alla commissione paritetica provinciale la quale avrà altresì il compito di adempiere alle procedure previste dall'articolo 13 e seguenti.

Quanto sopra in virtù delle norme contenute nel contratto integrativo provinciale del 15 settembre 1959, D.P.R. n. 1136 del 2 gennaio 1962 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1962, n. 204.

Art. 4
(Commissione paritetica provinciale)

In riferimento al precedente articolo si riconferma che la commissione paritetica provinciale è composta da 3 rappresentanti dei datori di lavoro e da 3 rappresentanti dei lavoratori: FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

In riferimento alla norma prevista dal c.i.p. del 15 settembre 1959, D.P.R. n. 1136 del 2 gennaio 1962 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 1962, n. 204, per il funzionamento dell'attività che svolge la commissione paritetica provinciale viene fissato un contributo dell'1,30% di cui lo 0,40% a carico del datore di lavoro e lo 0,90% a carico del lavoratore da calcolarsi sulla retribuzione globale.

Art. 5
(Relazioni sindacali a livello aziendale)

Si ribadisce che la contrattazione integrativa a livello aziendale dovrà svolgersi con l'intervento per i lavoratori delle Organizzazioni sindacali locali aderenti o facenti capo alle associazioni stipulanti e, per i datori di lavoro delle associazioni territoriali a carattere generale aderente alla Confederazione generale italiana del commercio e del turismo.

Art. 6
(Diritti sindacali)

Per quanto riguarda l'ultimo comma dell'art. 26 - titolo VII - prima parte del c.c.n.l., la commissione paritetica provinciale è competente a concordare le modalità di richiesta e di svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro.

Art. 7
(Periodo di prova)

I periodi di prova di cui all'art. 13 - titolo IV - parte seconda del c.c.n.l., dovranno risultare - per avere efficacia - da atto scritto al momento dell'assunzione.

Art. 8
(Apprendistato)

Entro il 31 dicembre 1989 le parti si incontreranno per realizzare l'intesa prevista dall'art. 25 secondo comma - titolo V - parte seconda del c.c.n.l.

Art. 9
(Orario di lavoro)

Allo scopo di poter più facilmente raggiungere intese per l'applicazione delle forme di articolazione dell'orario settimanale di lavoro di cui all'art. 28 e successivi del titolo V - seconda parte del c.c.n.l., ove non si raggiungesse una armonizzazione delle esigenze dell'azienda e delle istanze del personale, le parti potranno autonomamente chiedere l'intervento della commissione paritetica provinciale al fine di trovare un punto di incontro.

L'intesa eventualmente pervenuta dovrà considerarsi utile ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 29 - titolo VI - parte seconda del c.c.n.l.

Nelle aziende ove non sia possibile far coincidere le aspirazioni dei lavoratori con le necessità dei datori di lavoro in materia di riposo settimanale extrafestivo, la commissione paritetica provinciale provvederà a ricercare adeguate soluzioni.

L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro non potrà essere inferiore alle due ore e non superiore alle 4 ore, salvo casi particolari da concordare tra le parti.

Art. 10
(Lavoro straordinario)

In riferimento all'art. 44 - titolo VIII - seconda parte del c.c.n.l., le ore di lavoro straordinario dovranno essere annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro la cui tenuta è obbligatoria.

Allo scopo di favorire l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 44 sopracitato, la commissione paritetica provinciale si riserva di chiedere in visione il registro stesso ove lo ritenga necessario.

Per l'esame della situazione generale in relazione al lavoro straordinario la commissione paritetica provinciale si riunirà una volta all'anno per valutare la portata del fenomeno.

Art. 11
(Ferie)

Per la pratica attuazione di quanto previsto dall'art. 57 - titolo X - parte seconda del c.c.n.l. si fa riferimento all'articolo I del presente accordo integrativo.

Art. 12
(Gravidanza e puerperio)

Nel caso di dimissioni durante il periodo per cui non è previsto il licenziamento, la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto ed ad una indennità pari a quella spettante in caso di preavviso secondo le modalità previste dall'articolo 114 - titolo XXIII - parte seconda del c.c.n.l.

Art. 13
(Trattamento economico)

Il trattamento economico spettante ai lavoratori è quello previsto dalle allegate tabelle che fanno parte integrante del presente accordo e che verranno aggiornate dalle parti secondo le modalità vigenti.

Le parti stipulanti il presente accordo demandano alla commissione paritetica provinciale il compito di provvedere in tempo utile a trasmettere le nuove tabelle paga di cui all'art. 97 - titolo XXI seconda parte del c.c.n.l. e di provvedere all'elaborazione della contingenza a norma della legge n. 38/1986.

Art. 14
(Vitto ed alloggio)

A norma dell'art. 137, titolo XXVIII - seconda parte del c.c.n.l. di seguito riportiamo i valori del vitto e dell'alloggio che il datore di lavoro potrà trattenere al lavoratore:

a) per vitto ed alloggio 1/3 della retribuzione globale livello VII;
b) per vitto, due pasti 1/4 della retribuzione globale livello VII;
c) per vitto, un pasto 1/8 della retribuzione globale liv. VII;
d) solo alloggio 1/8 della retribuzione globale livello VII.

Art. 15
(Cauzioni)

Il tentativo di componimento delle eventuali controversie di cui all'art. 131 - titolo XXV - parte seconda del c.c.n.l. sono demandate dalle parti stipulanti il presente accordo alla commissione paritetica provinciale.

Art. 16
(Calo merci ed inventari)

Eventuali controversie sono demandate alla commissione paritetica provinciale che nella mediazione dovrà avvalersi degli usi e consuetudini locali, ove questi esistano. Quanto sopra a norma dell'art. 133 - titolo XXVI - parte seconda del c.c.n.l.

Art. 17
(Istruzione professionale)

In applicazione all'art. 10 - titolo II - parte prima del c.c.n.l., le parti stipulanti il presente accordo potranno avvalersi di apposito organismo per l'effettuazione di corsi di prima qualificazione, riqualificazione e aggiornamento del personale dipendente anche in formazione presso aziende commerciali. Per la pratica attuazione dei corsi stessi le parti si impegnano ad incontrarsi periodicamente per approntare i corsi necessari alle esigenze dei vari settori commerciali.

Art. 18
(Condizioni di miglior favore)

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore che dovranno essere mantenute "ad personam".

Art. 19
(Decorrenza e durata)

Il presente accordo avrà decorrenza dal 10 luglio 1989 e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.